



MASSIMILIANO SILLA
MULTI FAMILY OFFICE

Successione senza **sorprese.**

Chi eredita e quanto, la legittima che nessun testamento cancella, le franchigie e l'autoliquidazione del 2025, le mosse che si fanno solo da vivi: il passaggio spiegato prima che parta da solo. Una guida indipendente per chi prepara.

■ CHI EREDITA

■ IL CONTO

■ LE MOSSE

EDIZIONE · SETTEMBRE 2026
MASSIMILIANOSILLA.COM

Il passaggio, spiegato davvero.

Ogni patrimonio, prima o poi, cambia mani tutto insieme. Ed è l'unico trasloco della vita che il titolare non può dirigere in diretta. In Italia lo governa una macchina precisa: il codice decide chi eredita, il fisco presenta un conto che in famiglia è mite e fuori si fa severo, la burocrazia detta scadenze e firme che non perdonano l'improvvisazione. La macchina funziona da sola; il punto è se produce l'esito che si voleva.

Questa guida la smonta con il metodo della collana: le fondamenta (chi eredita per legge, la legittima intoccabile, che cosa entra davvero nell'asse), il conto e la pratica (aliquote e franchigie, la riforma dell'autoliquidazione del 2025, i dodici mesi della procedura, i beni con regole proprie) e l'uso consapevole: i numeri su scenari veri, le sorprese tipiche con le loro difese, le mosse da vivi, e il confronto-perno fra donare oggi e lasciare domani.

È una guida indipendente: non vende atti né prodotti, e quando la mossa giusta è non fare nulla, lo dice. Fornisce le fondamenta: quelle che ogni famiglia dovrebbe avere prima che la macchina parta, perché dopo si può solo subire com'è venuta.

COME USARE QUESTA GUIDA

- **È navigabile.** Dall'indice si salta al capitolo con un clic; il numero di pagina in basso riporta sempre all'indice.
- **I box «In parole semplici»** traducono i concetti più tecnici in analogie quotidiane.
- **«Da ricordare»**, in coda a ogni capitolo, riassume i punti essenziali in poche righe.
- **Il glossario finale** raccoglie tutti i termini tecnici: quando un termine non torna, la risposta è lì.

Tredici capitoli, un percorso.

PARTE PRIMA · LE FONDAMENTA

01	La macchina che parte da sola	6
02	Senza testamento: chi eredita per legge	9
03	La legittima: il minimo che non si tocca	12
04	L'asse ereditario: cosa entra, cosa no	15

PARTE SECONDA · IL CONTO E LA PRATICA

05	Aliquote, franchigie e il conto vero	19
06	L'autoliquidazione: la riforma del 2025	22
07	La pratica: dodici mesi, una sequenza	25
08	I beni con regole proprie	28

PARTE TERZA · L'USO CONSAPEVOLE

09	I conti, su due scenari veri	32
10	Le sorprese tipiche, mappate	35
11	Le mosse da vivi	38
12	Donare o lasciare: il confronto	41
13	Glossario essenziale	45
	Avvertenze	49

Il passaggio, in sei numeri.

3 piani

Civile (chi eredita), fiscale (quanto si paga), pratico (come si fa): le sorprese nascono dal confonderli.

1 mln

La franchigia per coniuge e figli, a testa: sotto, l'imposta di successione in linea retta semplicemente non esiste.

3%

Ipotecaria più catastale sul valore catastale degli immobili: l'imposta che quasi tutti pagano davvero.

2025

L'anno dell'autoliquidazione: l'imposta la calcola e versa chi eredita, l'ufficio controlla dopo (D.Lgs. 139/2024).

12 mesi

Il termine per la dichiarazione telematica, con i conti congelati finché non arriva.

0 €

Ciò che eredita il convivente di fatto senza testamento: per le coppie di fatto il testamento è l'unico strumento.

Fonti: codice civile, TU successioni (D.Lgs. 346/1990), D.Lgs. 139/2024, circolare 3/E/2025, prassi; regole a settembre 2026. Valori indicativi: ogni successione ha i suoi numeri.



PARTE PRIMA · CAPITOLI 1-4

Le **fondamenta.**

La macchina che parte da sola e i suoi tre piani; chi eredita quando non c'è testamento, la legittima che nessuna volontà cancella; e l'asse ereditario, con le esenzioni che valgono denaro.

01

La macchina che parte da sola.

Quando una persona muore, in Italia si mette in moto una macchina che nessuno deve accendere: le regole decidono chi eredita, il fisco presenta il conto, la burocrazia apre le sue pratiche. La macchina funziona anche senza preparazione, ma funziona a modo suo, con esiti che spesso nessuno voleva. «Senza sorprese» significa una cosa sola: conoscere la macchina prima, quando ogni ingranaggio si può ancora orientare.

1.1 I tre piani del passaggio

Ogni successione corre su **tre piani** paralleli, e le sorprese nascono quasi sempre dal confonderli. Il piano **civile** risponde alla domanda «chi eredita, e quanto?»: lo governano il codice civile, l'eventuale testamento e le quote riservate ai familiari più stretti (la legittima) che nessun testamento può cancellare. Il piano **fiscale** risponde a «quanto si paga?»: l'imposta di successione con le sue aliquote e franchigie, le imposte ipotecaria e catastale sugli immobili, le esenzioni che la legge riserva ad alcuni beni. Il piano **pratico** risponde a «come si fa?»: la dichiarazione telematica, le volture, i conti che si sbloccano, le scelte (accettare, rinunciare, accettare con beneficio d'inventario) che hanno scadenze e conseguenze.

La buona notizia che attraversa tutta la guida: per la famiglia tipica (coniuge e figli) il piano fiscale italiano è fra i più miti d'Europa, e il vero lavoro sta sugli altri due. La notizia meno buona: basta uscire dalla linea retta, o arrivare impreparati al piano pratico, perché il conto e le liti cambino ordine di grandezza.

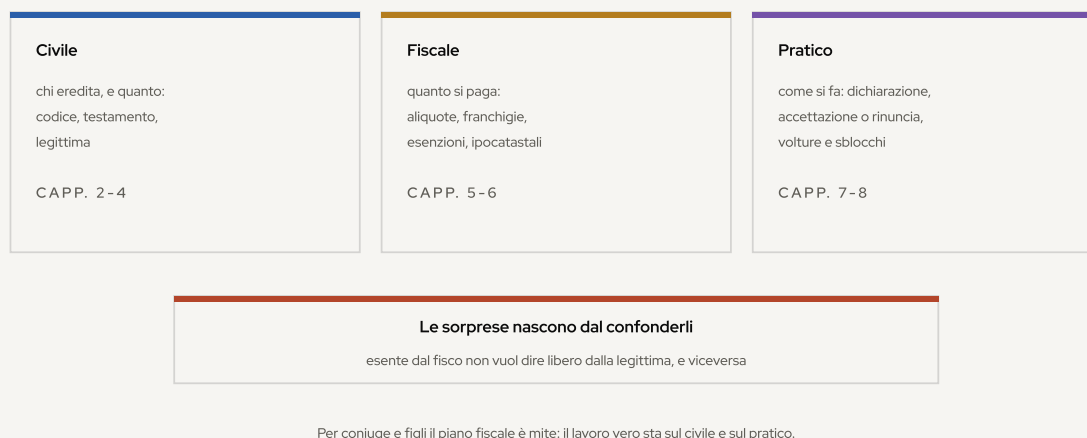


FIGURA 1 I tre piani della successione

Schema illustrativo

1.2 Che cosa è cambiato: la riforma del 2025

Questa guida arriva dopo la revisione più profonda della materia da vent'anni: il **decreto legislativo 139/2024**, in vigore per le successioni aperte dal **1° gennaio 2025**, riscritto in prassi dalla circolare 3/E del 2025. Aliquote e franchigie non sono cambiate (su questo i titoli di giornale hanno spesso confuso), ma è cambiato **chi fa i conti**: l'imposta di successione ora si **autoliquida**, come l'IRPEF: il contribuente calcola e versa, l'ufficio controlla dopo. Con la riforma sono arrivati anche la dichiarazione telematica obbligatoria, lo svincolo rapido dei conti per il giovane erede unico, l'abolizione di un vecchio istituto (il coacervo successorio) e il restyling dell'esenzione per aziende e partecipazioni. Il capitolo 6 è dedicato per intero a questo cambio di paradigma, che sposta responsabilità ed errori possibili sulle spalle di chi eredita.

IN PAROLE SEMPLICI

La successione è l'unico contratto importante della vita che si «firma» senza poterlo leggere prima, a meno di leggerlo da vivi. Tutto ciò che questa guida spiega si può orientare oggi con poche mosse ordinate; dopo, si può solo subire com'è venuto.

1.3 La mappa della guida

Il percorso segue i tre piani. La **prima parte** costruisce le fondamenta civilistiche: chi eredita quando non c'è testamento, le quote che la legge riserva comunque ai più stretti, e che cosa entra davvero nell'asse ereditario (con le esenzioni che valgono denaro). La **seconda parte** fa i conti e apre le pratiche: aliquote e franchigie, la riforma dell'autoliquidazione, la macchina burocratica coi suoi dodici mesi,

e i beni con regole speciali (l'azienda, gli immobili, l'estero). La **terza parte** è il metodo della collana: i numeri completi su due scenari veri, le sorprese tipiche con le loro difese, le mosse legittime da vivi, e il confronto-perno fra donare oggi e lasciare domani. Chiude il glossario.

Un perimetro onesto: questa guida spiega la successione *com'è* e come prepararla; la scrittura del testamento perfetto e l'arte della donazione hanno guide sorelle dedicate in arrivo. Qui trovi il quadro che permette di decidere se e quando servono.

DA RICORDARE

- Tre piani paralleli: civile (chi eredita), fiscale (quanto si paga), pratico (come si fa); le sorprese nascono dal confonderli.
- Per coniuge e figli il fisco successorio italiano è fra i più miti d'Europa: il lavoro vero sta sui piani civile e pratico.
- Dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 139/2024) l'imposta si autoliquida: il contribuente calcola e versa, l'ufficio controlla dopo.
- Aliquote e franchigie NON sono cambiate con la riforma: è cambiato chi fa i conti, e chi può sbagliarli.
- Tutto si può orientare da vivi con poche mosse ordinate; dopo, si può solo subire.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

02

Chi eredita
per legge.

Più di otto italiani su dieci muoiono senza testamento: secondo il Consiglio Nazionale del Notariato lo fa al massimo il 17 per cento dei cittadini, nella fascia fra i 50 e i 59 anni. Non per questo l'eredità resta senza padrone: il codice civile contiene un testamento di riserva, scritto uguale per tutti, che distribuisce il patrimonio secondo una gerarchia familiare precisa. Conoscerlo serve a tutti: a chi ci si vuole affidare, e soprattutto a chi scoprirà che non dice affatto quello che immaginava.

2.1 La gerarchia: coniuge, figli, e poi via via gli altri

La **successione legittima** chiama gli eredi in quest'ordine di famiglia. Il caso più comune: **coniuge e figli** si dividono tutto. Metà ciascuno se il figlio è uno; un terzo al coniuge e due terzi ai figli (in parti uguali) se sono di più. Senza figli, il coniuge concorre con **ascendenti e fratelli**: a lui i due terzi, il resto agli altri. Senza coniuge né figli, salgono i **genitori** e i **fratelli**; poi via via i parenti fino al **sesto grado**. Se non c'è nessuno, eredita lo **Stato**, l'esito più raro e più evocato nei luoghi comuni. Ai figli sono equiparati tutti: matrimoniali, naturali, adottivi; e i nipoti **subentrano per rappresentazione** al genitore premorto. Il ramo non si perde.

Al coniuge la legge riserva in ogni caso un diritto che vale spesso più della sua quota: il **diritto di abitazione** sulla casa familiare e di uso dei mobili (articolo 540 del codice civile), vita natural durante, anche se la proprietà va ad altri. È la ragione per cui «la casa ai figli» non significa quasi mai che i figli possano disporne finché il genitore superstite vive: un'eco della nuda proprietà raccontata dalla guida sorella.

1 · Coniuge e figli 1/2 e 1/2 con un figlio · 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli se sono di più · al coniuge sempre l'abitazione
2 · Senza figli: coniuge con ascendenti e fratelli 2/3 al coniuge, 1/3 agli altri · senza coniuge: genitori e fratelli
3 · I parenti fino al sesto grado, poi lo Stato i nipoti subentrano per rappresentazione al genitore premorto: il ramo non si perde
Fuori sempre: il convivente di fatto zero per legge, qualunque sia la storia: per le coppie di fatto il testamento è l'unico strumento

Gli uniti civilmente ereditano come coniugi; il separato senza addebito eredita ancora, il divorziato no.

FIGURA 2 La gerarchia del codice

Artt. 565 ss. c.c.; sintesi illustrativa

2.2 Chi resta fuori: il grande equivoco del convivente

La lista di chi la legge NON chiama è la parte del capitolo che evita più disastri. Il **convivente di fatto non eredita nulla**: né quota, né legittima (qualunque sia la durata della convivenza, i figli in comune, il mutuo cointestato). La legge Cirinnà gli riconosce poche tutele puntuali (il diritto di continuare ad abitare la casa comune per un periodo limitato, da due a cinque anni), ma sul patrimonio la regola è brutale: **senza testamento, zero**. Le coppie di fatto sono la platea per cui il testamento non è un perfezionamento: è l'unico strumento che esista. Gli **uniti civilmente**, invece, ereditano come i coniugi: quote, legittima e diritto di abitazione identici.

Fuori restano anche il coniuge **divorziato** (il separato senza addebito invece eredita ancora, dettaglio che sorprende molti), i **figli del partner** non adottati, gli **affini** (suoceri, cognati: nessuna successione reciproca). Ogni famiglia ricomposta che si riconosce in queste righe ha appena trovato il proprio primo compito.

IN PAROLE SEMPLICI

Il testamento di riserva del codice è cucito su una famiglia sola: quella del matrimonio con figli in comune. Su tutte le altre (conviventi, ricomposte, senza figli con fratelli lontani) veste male o non veste affatto. Scoprirlo dopo è la sorpresa numero uno della materia.

2.3 Le quote in pratica (e la tabella da tenere)

La tabella riassume le combinazioni più frequenti della successione senza testamento. Due avvertenze di lettura. La prima: queste sono le quote **di legge in assenza di testamento**. Non vanno confuse con le quote di *legittima* del prossimo capitolo, che sono il minimo intoccabile anche *con* un testamento:

due tabelle diverse per due domande diverse. La seconda: le quote sono **quote ideali sull'intero asse**, non su singoli beni. Nessuno eredita «la casa» o «i BTP»: si eredita una frazione di tutto, e poi si divide. È da questa comunione forzata su frazioni astratte che nascono metà delle liti italiane: il capitolo 10 ci tornerà.

CHI LASCIA IL DEFUNTO	COME SI DIVIDE (SENZA TESTAMENTO)
Coniuge e 1 figlio	1/2 al coniuge, 1/2 al figlio
Coniuge e 2+ figli	1/3 al coniuge, 2/3 ai figli in parti uguali
Solo figli	Tutto ai figli, in parti uguali
Coniuge, senza figli, con genitori e/o fratelli	2/3 al coniuge, 1/3 a genitori/fratelli
Solo coniuge	Tutto al coniuge
Né coniuge né figli	Genitori e fratelli; poi parenti fino al 6° grado; infine lo Stato
Convivente di fatto	Nulla, sempre: serve il testamento

TABELLA 1 Le quote senza testamento, nei casi tipici

DA RICORDARE

- Senza testamento decide il codice: coniuge e figli prima di tutti (1/2-1/2 con un figlio; 1/3-2/3 con più figli), poi ascendenti e fratelli, fino al 6° grado, infine lo Stato.
- Al coniuge spetta comunque il diritto di abitazione sulla casa familiare, vita natural durante (art. 540 c.c.).
- Il convivente di fatto non eredita nulla, mai: per le coppie di fatto il testamento è l'unico strumento. Gli uniti civilmente ereditano come coniugi.
- Il separato (senza addebito) eredita ancora; il divorziato no. Affini e figli del partner non adottati: fuori.
- Si ereditano quote ideali sull'intero asse, non singoli beni: da qui nascono le comunioni ereditarie e le loro liti.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

03

Il minimo
che non si tocca.

Il testamento italiano è libero solo in parte: ai familiari più stretti la legge riserva quote minime (la legittima) che nessuna volontà può cancellare. È l'architrave dell'intero diritto successorio: decide quanto si può davvero disporre, mette confini alle donazioni di una vita intera, e quando viene ignorata non annulla il testamento ma arma chi è stato leso. Capirla è metà della pianificazione.

3.1 Chi sono i legittimari, e quanto spetta loro

I **legittimari** sono tre categorie soltanto: il **coniuge** (o unito civilmente), i **figli** (e i loro discendenti per rappresentazione), e, solo in assenza di figli, gli **ascendenti**. Fratelli, nipoti collaterali, conviventi: liberi di essere esclusi. Le quote riservate dipendono dalla configurazione familiare: al coniuge solo spetta **metà** del patrimonio; con un figlio, **un terzo ciascuno**; con due o più figli, **un quarto al coniuge e metà ai figli** insieme. Senza coniuge: **metà** a un figlio unico, **due terzi** a più figli. Senza figli, con genitori vivi: **un terzo** agli ascendenti (un quarto, se concorre il coniuge che prende metà). Ciò che resta è la **disponibile**, la parte davvero libera: da due terzi (solo ascendenti) a un quarto (coniuge e due o più figli) del patrimonio secondo i casi.

Al coniuge si aggiunge *sempre*, in più rispetto alla quota, il diritto di abitazione già visto al capitolo 2: nella pianificazione pesa come un macigno silenzioso, perché grava proprio sul bene di solito più grande.

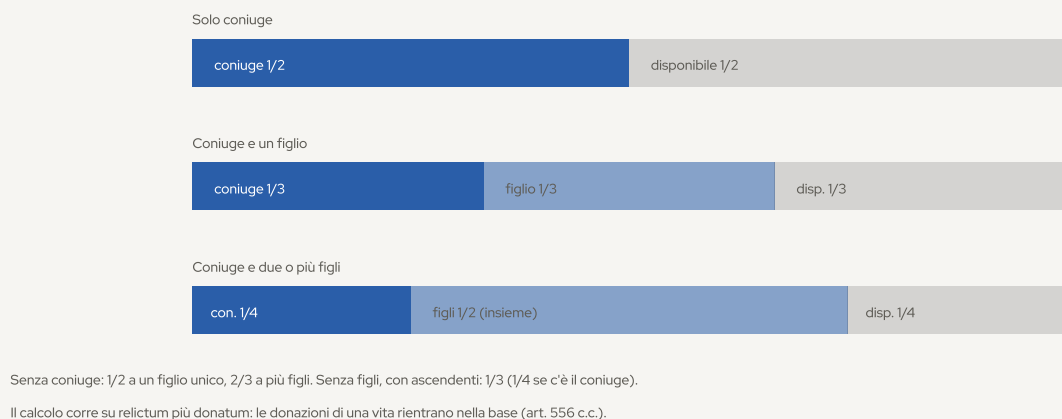


FIGURA 3 Riservata e disponibile

Artt. 536-548 c.c.; configurazioni tipiche

3.2 Il calcolo vero: non solo ciò che si lascia, ma ciò che si è donato

L'errore tecnico più comune è calcolare la legittima sul patrimonio *alla morte*. La base di calcolo è più larga: alla massa si somma **tutto ciò che il defunto ha donato in vita**, la cosiddetta riunione fittizia (articolo 556 del codice civile): relictum più donatum, meno i debiti. La casa intestata al figlio vent'anni fa, la liquidità girata alla figlia per l'impresa, i premi versati sulla polizza a favore di uno solo: tutto rientra nel conto, ai valori del giorno della morte per gli immobili donati. Conseguenza pratica: una vita di donazioni «per portarsi avanti» può aver già consumato la disponibile, e il testamento che sembrava prudente diventa l'atto che lede.

Quando la legittima è lesa, il legittimario può agire in **riduzione**: prima contro le disposizioni del testamento, poi contro le donazioni, **dall'ultima alla prima**. L'azione si prescrive in dieci anni e, attenzione, non scatta da sola: chi è leso può anche accettare la volontà e non muoversi. E dal 2025 l'azione ha cambiato bersaglio: la **legge 182/2025** ha riscritto gli articoli 561 e 563, e la riduzione non pregiudica più il terzo che ha comprato dal donatario. Se il donatario ha venduto, il legittimario leso ottiene **denaro** da lui, non il bene da chi lo ha comprato (se invece il bene è ancora nelle mani del donatario, la riduzione lo raggiunge come prima): il vecchio «problema degli immobili donati», che li rendeva poco commerciabili, è stato risolto dal legislatore. La guida dedicata alle donazioni lo racconta per esteso.

IN PAROLE SEMPLICI

La legittima è un metro che misura due patrimoni: quello che c'è ancora e quello già regalato. Chi dona per tutta la vita pensando di alleggerire la successione sta in realtà scrivendo, rata dopo rata, il conto che i suoi eredi si presenteranno a vicenda.

3.3 Che cosa si può fare (e che cosa è illusione)

Dentro questi confini lo spazio di manovra resta reale: la **disponibile** si assegna liberamente, al convivente, a un figlio da favorire, a un ente; la **composizione** delle quote si può orientare (a chi la casa, a chi i titoli: il testamento può dividere i beni, purché i valori rispettino le quote); e strumenti come polizze e intestazioni hanno regole proprie che i capitoli 4 e 11 mostreranno, con i loro limiti veri, perché i premi e le liberalità indirette rientrano anch'essi nel conto della riunione fittizia.

Le illusioni da archiviare subito: **diseredare un legittimario non si può** (salvo i casi estremi di indegnità che la legge tipizza); le rinunce preventive alla legittima sono **nulle**, non si firma nulla di valido «per stare tranquilli» prima della morte, con l'unica vera eccezione del **patto di famiglia** per l'azienda, che ha la sua guida in arrivo; e l'estero non è una scappatoia per il residente italiano, come la guida sorella sugli immobili all'estero ha già raccontato. La pianificazione seria non combatte la legittima: la usa come perimetro dentro cui disegnare.

DA RICORDARE

- Legittimari sono solo coniuge, figli e (senza figli) ascendenti: a loro quote riservate da 1/4 a 2/3; il resto è la disponibile, davvero libera.
- La base di calcolo include TUTTE le donazioni di una vita (riunione fittizia, art. 556 c.c.): relictum + donatum – debiti.
- Se la quota è lesa: azione di riduzione, prima sul testamento poi sulle donazioni dall'ultima alla prima; 10 anni; dal 2025 il terzo che ha comprato dal donatario è al sicuro e il donatario che ha venduto compensa in denaro (L. 182/2025).
- Non si può: diseredare un legittimario, far firmare rinunce preventive (nulle). Unica eccezione strutturata: il patto di famiglia per l'azienda.
- La pianificazione seria non combatte la legittima: assegna la disponibile e orienta la composizione delle quote.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

04

Cosa entra,
cosa no.

Prima di calcolare qualunque imposta bisogna sapere su che cosa si calcola: l'asse ereditario. La lista di ciò che entra riserva sorprese in entrambe le direzioni: valori più bassi del previsto per gli immobili, presunzioni che aggiungono ricchezza mai vista, e una famiglia di beni che per legge non entra affatto. È il capitolo che spiega perché due patrimoni uguali possono pagare imposte diversissime.

4.1 L'attivo: che cosa si conta, e a quali valori

Entrano nell'attivo tutti i beni e i diritti del defunto: **immobili**, conti e depositi, **strumenti finanziari**, partecipazioni, crediti, beni mobili. La prima sorpresa è nei **valori**. Gli immobili non si contano al prezzo di mercato ma al **valore catastale rivalutato** (la rendita moltiplicata per i coefficienti di legge) che per le abitazioni è spesso la metà o un terzo del valore vero: è il grande sconto silenzioso del sistema, lo stesso incontrato nelle guide sorelle sul mattone. Conti e titoli si contano al valore alla data della morte. Poi la seconda sorpresa, di segno opposto: la **presunzione del dieci per cento**. Denaro, gioielli e mobilia si presumono presenti per il 10% dell'asse imponibile anche se nessuno li ha mai visti, salvo inventario analitico che dimostri il contrario. Su un asse da un milione, centomila euro di «mobilia presunta» entrano nel conto d'ufficio.

Dall'attivo si sottraggono le **passività deducibili**: i debiti del defunto esistenti alla morte (mutui in testa), le spese mediche degli ultimi sei mesi sostenute dai familiari, le spese funebri (entro un tetto modesto). Il risultato è l'asse netto su cui lavorano quote e franchigie.

4.2 I beni che non entrano: la lista che vale denaro

La legge tiene **fuori dall'asse imponibile** una famiglia di beni che ogni pianificazione dovrebbe conoscere a memoria. I **titoli di Stato** italiani ed equiparati, e quelli emessi dagli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo: esenti dall'imposta di successione qualunque sia l'importo, il cuscino esente già celebrato dalla guida sul fisco degli investimenti. Attenzione: il perimetro non coincide con la white list del 12,5 per cento sui redditi; un Treasury o un Gilt entra nell'asse e paga. Le **polizze vita**: i capitali caso morte viaggiano per contratto ai beneficiari, fuori dall'asse e fuori dall'imposta. Il **TFR** e le indennità equivalenti, che spettano per legge ai familiari. I **fondi pensione**: le posizioni di

previdenza complementare vanno ai beneficiari designati, fuori dalla successione. I **PIR**, esenti dopo le condizioni di legge. E i trasferimenti di **aziende e partecipazioni di controllo** a coniuge e discendenti, esenti a condizioni precise: il capitolo 8 li tratta da vicino.

Un chiarimento che evita equivoci: «fuori dall'imposta» non sempre significa «fuori dalle regole civilistiche». La polizza resta rilevante per la legittima quanto ai premi, come detto al capitolo 3. I due piani, ancora una volta, si tengono distinti.

IN PAROLE SEMPLICI

A parità di ricchezza, la composizione decide il conto: un milione in BTP passa esente, lo stesso milione in seconda casa paga per intero, e per giunta la casa vale in successione la metà di quel che vale al mercato, mentre i titoli valgono per intero ma non pagano nulla. Chi conosce la lista disegna l'asse; chi la ignora lo subisce.

L'ASSE IMPONIBILE · DENTRO E FUORI

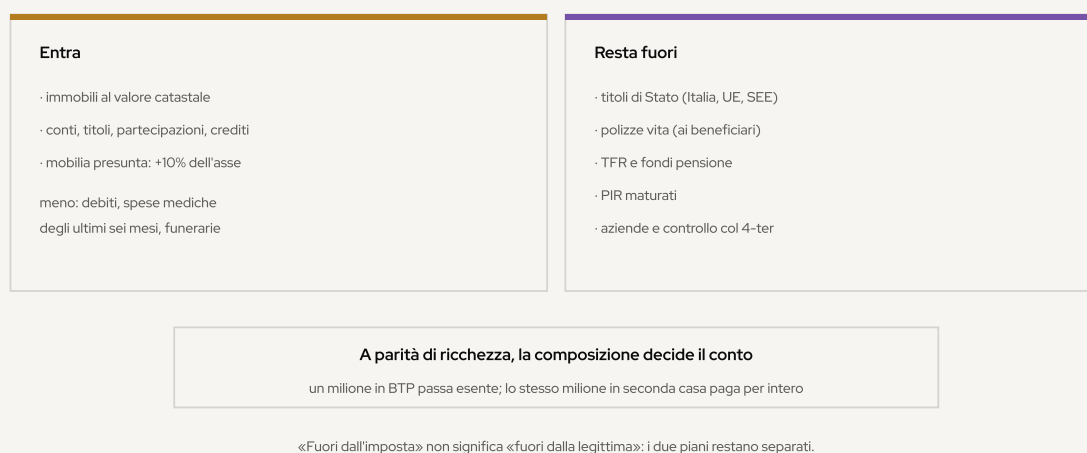


FIGURA 4 L'asse imponibile: dentro e fuori

TU successioni; quadro a settembre 2026

4.3 Donazioni pregresse: che fine ha fatto il coacervo

Ultimo tassello, riscritto dalla riforma: che ruolo hanno le **donazioni fatte in vita** nel conto fiscale della successione? Il vecchio «coacervo successorio» (sommare idealmente le donazioni all'asse per calcolare l'imposta) è stato **abolito** dal decreto 139/2024, che ha allineato la legge a ciò che la giurisprudenza diceva da anni: la Cassazione in modo costante dal 2016, e l'Agenzia delle Entrate per iscritto già con la **circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023**, che dichiarava superata la propria prassi del 2008. Il decreto è arrivato dopo, e ha messo nel testo di legge una cosa che nella pratica era già caduta. Resta invece pienamente vivo il **coacervo donativo**: le donazioni ricevute in vita dallo stesso beneficiario si

sommano fra loro per verificare se la **franchigia** è ancora capiente al momento di una nuova donazione. Il milione per figlio si consuma una volta sola, in vita o in morte non importa quanto ai regali già fatti fra vivi.

Tradotto per la pianificazione: donare non «brucia» più nulla ai fini dell'imposta di successione futura, ma ogni donazione intacca la franchigia disponibile per le donazioni successive, e resta tutta intera nel conto *civilistico* della legittima del capitolo 3. Tre contabilità parallele (imposta di successione, franchigia donativa, riunione fittizia) che il capitolo 12 metterà finalmente una accanto all'altra, perché è lì che si gioca la scelta fra donare oggi e lasciare domani.

DA RICORDARE

- Immobili al valore catastale rivalutato (spesso metà o un terzo del mercato); conti e titoli al valore alla data della morte.
- Presunzione del 10%: mobili, denaro e gioielli si presumono pari al 10% dell'asse, salvo inventario analitico.
- Passività deducibili: debiti del defunto, spese mediche degli ultimi sei mesi, funerarie entro il tetto.
- Fuori dall'asse imponibile: titoli di Stato italiani, UE e SEE (non l'intera white list), polizze vita, TFR, fondi pensione, PIR, aziende col 4-ter; la composizione decide il conto.
- Coacervo successorio abolito (D.Lgs. 139/2024); resta quello donativo per le franchigie, e la riunione fittizia civilistica per la legittima.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.



PARTE SECONDA · CAPITOLI 5-8

Il conto **e la pratica.**

Aliquote, franchigie e le imposte dimenticate;
l'autoliquidazione del 2025 col suo cambio di paradigma;
i dodici mesi della procedura; e i beni con regole proprie,
dall'azienda all'estero.

05

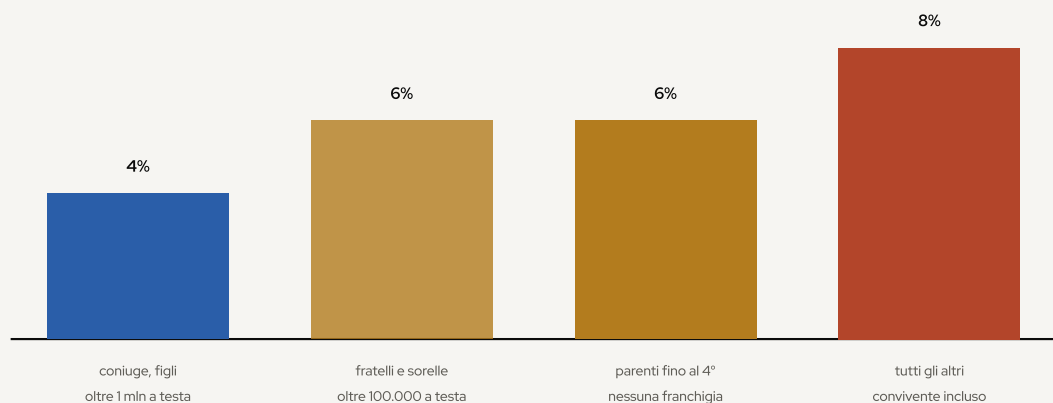
La scala
della parentela.

Il conto fiscale della successione italiana si regge su tre numeri di aliquota e tre soglie di franchigia, più due imposte sugli immobili che quasi nessuno nomina e che, in linea retta, sono spesso l'unica voce davvero pagata. Questo capitolo mette i numeri in fila e mostra la logica del calcolo: per quote, per beneficiario, con la parentela a fare da moltiplicatore.

5.1 La scala della parentela

L'imposta di successione si calcola **per ciascun beneficiario**, sulla sua quota, con aliquota e franchigia che dipendono dal legame col defunto. **Coniuge e parenti in linea retta** (figli, nipoti in linea, genitori): **4 per cento** oltre una franchigia di **un milione di euro a testa**. **Fratelli e sorelle: 6 per cento** oltre **centomila euro** a testa. **Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo** (zii e nipoti collaterali, cognati, suoceri): **6 per cento senza franchigia**. **Tutti gli altri** (il convivente incluso, ed è la beffa fiscale che si somma a quella civilistica del capitolo 2): **8 per cento senza franchigia**. Trasversale a tutto, la franchigia maggiorata di **1,5 milioni** per il beneficiario con disabilità grave (legge 104), qualunque sia la parentela.

La geometria del sistema è chiara: generosissimo nel nucleo stretto (con un milione a testa, la famiglia media in linea retta non paga imposta di successione) e via via più severo man mano che il legame si allenta. La pianificazione fiscale successoria italiana è, in larga parte, l'arte di far viaggiare la ricchezza lungo la linea retta o dentro le esenzioni.



Franchigia di 1,5 milioni per il beneficiario con disabilità grave, qualunque sia la parentela.

Sugli immobili, sempre: ipotecaria 2% + catastale 1% del valore catastale (200+200 euro fissi con la prima casa).

FIGURA 5 La scala della parentela

Aliquote e franchigie vigenti a settembre 2026

5.2 Le imposte dimenticate: ipotecaria e catastale

Se nell'asse ci sono **immobili**, al conto si aggiungono due imposte che non guardano né parentela né franchigie: l'**ipotecaria al 2 per cento** e la **catastale all'1 per cento** del valore catastale degli immobili, dovute *sempre*, anche quando l'imposta di successione è azzerata dalle franchigie. Con un'eccezione preziosa: se per almeno un beneficiario l'immobile costituisce **prima casa** (con i requisiti di legge), entrambe scendono alla misura fissa di **200 euro ciascuna** sull'intero immobile.

È qui che il capitolo mantiene la promessa del titolo: per la famiglia tipica (coniuge e figli, casa più risparmi sotto il milione a testa) la vera «imposta di successione» italiana è **il 3 per cento del valore catastale delle seconde case**. Un numero piccolo in assoluto, ma l'unico che quasi tutti pagano: dimenticarlo significa arrivare impreparati all'unico assegno certo della pratica.

IN PAROLE SEMPLICI

Il sistema italiano è una piramide rovesciata: chi eredita dal genitore quasi non vede il fisco, chi eredita dallo zio paga il 6 dal primo euro, chi eredita dal compagno di una vita paga l'8. Come un estraneo. La parentela, in Italia, è un'aliquota.

5.3 Il calcolo, passo per passo

La sequenza operativa, che il capitolo 9 applicherà a numeri veri: **uno**, si determina l'asse netto del capitolo 4 (attivo ai valori di legge, meno passività, più la presunzione del 10 per cento); **due**, si attribuisce a ciascun beneficiario la sua quota (di legge o di testamento); **tre**, per ciascuno si applica la franchigia del suo rapporto di parentela e, sull'eccedenza, la sua aliquota; **quattro**, si aggiungono ipotecaria e

catastale sugli immobili (o le fisse con la prima casa); **cinque**, si sottraggono le eventuali imposte pagate all'estero sui beni là situati, nei limiti visti dalla guida sorella. Il totale è l'imposta da **autoliquidare**, parola che dal 2025 ha un significato nuovo e un capitolo tutto suo, il prossimo.

Un'avvertenza di orizzonte, nello stile della collana: aliquote e franchigie italiane sono un'anomalia generosa nel panorama europeo, e il dibattito sul loro inasprimento riaffiora a ogni legge di bilancio. Nessuna pianificazione seria si fonda sulla scommessa che restino così per sempre: chi ha patrimoni sopra le franchigie ha un motivo in più per leggere il capitolo 12. Donare oggi fissa le regole di oggi.

DA RICORDARE

- Per beneficiario e per parentela: 4% oltre 1 mln (coniuge e linea retta), 6% oltre 100.000 (fratelli), 6% secco (parenti fino al 4°, affini fino al 3°), 8% secco (tutti gli altri, convivente incluso).
- Franchigia 1,5 mln per il beneficiario con disabilità grave, a prescindere dalla parentela.
- Sugli immobili sempre ipotecaria 2% + catastale 1% del valore catastale (200+200 fissi se prima casa): in linea retta è spesso l'unica imposta davvero pagata.
- Sequenza: asse netto → quote → franchigia e aliquota per ciascuno → ipocatastali → crediti esteri → autoliquidazione.
- Le regole generose di oggi non sono garantite per sempre: patrimoni sopra franchigia leggano il capitolo 12.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

06

L'imposta
fai-da-te.

Per quarant'anni ha funzionato così: l'erede dichiarava, l'ufficio calcolava e notificava, si pagava quanto richiesto. Dal 1° gennaio 2025 il meccanismo si è capovolto: l'imposta di successione si autoliquida. Chi eredita calcola, versa e risponde dei propri conti, mentre l'ufficio passa al controllo successivo. È la modernizzazione attesa da decenni, con i suoi vantaggi veri e le sue responsabilità nuove.

6.1 Che cosa cambia davvero (e che cosa no)

Il decreto legislativo **139/2024** (attuazione della delega fiscale, letto in prassi dalla circolare **3/E del 16 aprile 2025**) si applica alle successioni aperte dal **1° gennaio 2025**. Che cosa **non** cambia: aliquote, franchigie, esenzioni e valori restano quelli del capitolo 5; su questo la riforma è stata neutra. Che cosa cambia: il **principio**. L'imposta diventa **autoliquidata**: il contribuente la calcola nella dichiarazione (il quadro dedicato fa i conti per quote e franchigie) e la versa **entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione**; l'ufficio non emette più l'avviso di liquidazione «principale», ma controlla dopo, con la possibilità di rettificare nei termini di legge se trova errori od omissioni. Ipotecaria e catastale erano già autoliquidate da anni: ora l'intero conto viaggia con la stessa logica dell'IRPEF.

Con il nuovo principio arrivano i corollari: dichiarazione **esclusivamente telematica** (resta il modello cartaceo solo per i residenti all'estero), modulistica ridisegnata, codici tributo nuovi, e sanzioni riformate in senso più mite per la generalità dei tributi dal settembre 2024.

Prima l'erede dichiarava, l'ufficio calcolava e notificava, si pagava quanto richiesto LA RETE FACEVA I CONTI	Dal 2025 il contribuente calcola e versa entro 90 giorni dal termine; l'ufficio controlla dopo I CONTI SONO SUOI, ERRORI INCLUSI
Le novità di corredo telematica obbligatoria · rate: 20% subito + 8 trimestrali (12 oltre 20.000) · svincolo per l'erede unico fino a 26 anni	

Aliquote e franchigie invariate: è cambiato chi fa i conti. D.Lgs. 139/2024 · circolare 3/E/2025.

FIGURA 6 Prima e dopo la riforma

D.Lgs. 139/2024; circ. 3/E/2025

6.2 Le agevolazioni nuove: rate e giovani eredi

Due innesti pratici meritano attenzione. Il primo: la **rateazione** confermata e ordinata. Almeno il **20 per cento** dell'imposta autoliquidata si versa nel termine, il resto in **otto rate trimestrali** (fino a **dodici** per importi sopra i ventimila euro), con interessi; sotto i mille euro niente rate. Per gli assi con immobili e poca liquidità è la valvola che evita vendite affrettate.

Il secondo è la norma più raccontata della riforma: lo **svincolo anticipato per il giovane erede unico**. Quando c'è un solo erede con **non più di 26 anni** e nell'asse ci sono immobili, le banche devono sbloccare le somme del defunto **anche prima della dichiarazione**, nei limiti di quanto serve a pagare le imposte ipotecaria, catastale e di bollo. È una norma di civiltà pensata per l'orfano giovane che si trovava i conti congelati e le imposte da pagare: circoscritta (erede unico, età, destinazione delle somme), ma finalmente esistente.

IN PAROLE SEMPLICI

L'autoliquidazione è la maggiore età fiscale dell'erede: niente più ufficio che fa i conti e presenta il conto; si calcola da sé, si versa da sé, si sbaglia da sé. La libertà è vera; la rete di protezione, quella dell'ufficio che liquidava, non c'è più.

6.3 Che cosa significa per chi eredita (e per chi pianifica)

Per chi **eredita**, la lezione operativa è una: la qualità della dichiarazione è diventata tutto. Valori catastali corretti, passività documentate, franchigie applicate a ciascun beneficiario, esenzioni invocate con le carte in regola: ogni errore ora è un errore *proprio*, che l'ufficio può riprendere con sanzioni, e ogni euro versato in più è un rimborso da inseguire. Il fai-da-te, possibile per gli assi semplici, smette di essere

prudente appena compaiono immobili in più comuni, aziende, estero o famiglie articolate: il professionista che compila (notaio, commercialista, CAF attrezzato) non è più un lusso ma il sostituto della rete che lo Stato ha tolto.

Per chi **pianifica**, la riforma è un promemoria: il sistema si sta modernizzando pezzo per pezzo (telematica, autoliquidazione, coacervo abolito, 4-ter riscritto) e ogni modernizzazione rende il quadro più mobile. La regola di collana vale anche qui: si pianifica sulle regole vigenti, generose e ora anche più ordinate; non sulla speranza che restino ferme. Il vantaggio di chi arriva preparato alla macchina nuova (fascicolo in ordine, valori già censiti, beneficiari chiari) si è fatto, se possibile, ancora più grande.

DA RICORDARE

- Dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 139/2024, circ. 3/E/2025) l'imposta di successione si autoliquida: calcolo e versamento del contribuente, controllo successivo dell'ufficio.
- Versamento entro 90 giorni dal termine della dichiarazione; telematica obbligatoria; aliquote e franchigie INVARIATE.
- Rate: 20% subito, resto in 8 rate trimestrali (12 oltre 20.000 euro); niente rate sotto 1.000 euro.
- Svincolo anticipato dei conti per l'erede unico fino a 26 anni, per pagare ipocatastali e bollo: la norma di civiltà della riforma.
- La rete dell'ufficio che liquidava non c'è più: la qualità della dichiarazione, e di chi la compila, è diventata tutto.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

07

Dodici mesi,
una sequenza.

Fra il giorno del lutto e il giorno in cui l'eredità è davvero degli eredi corre una pratica fatta di scadenze, documenti e scelte irreversibili. Chi la conosce la attraversa in pochi mesi con parcelle ragionevoli; chi la improvvisa colleziona conti congelati, sanzioni e, peggio, accettazioni involontarie di debiti altrui. Questo capitolo è la mappa cronologica da tenere sul tavolo.

7.1 Le prime settimane: fotografare, non firmare

La primissima fase ha una regola sola: **capire prima di toccare**. Si raccolgono certificato di morte e documenti; si cerca l'eventuale **testamento** (in casa, presso il notaio di fiducia, con interrogazione al registro generale dei testamenti) e, se olografo, lo si porta a un notaio per la **pubblicazione**; si fotografa il patrimonio: immobili con visure e rendite, banche con la richiesta della posizione alla data del decesso, partecipazioni, debiti. Le banche, informate, **congelano i rapporti**: è la prassi che più spaventa le famiglie, e si scioglie solo consegnando la dichiarazione di successione (con le eccezioni: spese funebri e, dal 2025, lo svincolo per il giovane erede unico del capitolo 6).

Il «non firmare» ha un fondamento tecnico: prelevare dai conti del defunto, vendere un suo bene, perfino usare stabilmente la sua auto possono valere come **accettazione tacita** dell'eredità, con tutti i debiti annessi, come vedremo fra un attimo. Finché la fotografia non è completa, si tocca il meno possibile.

7.2 La scelta: accettare, rinunciare, o col beneficio

L'eredità italiana è un pacchetto unico: attivo e **passivo**. Chi accetta puramente e semplicemente risponde dei debiti del defunto **anche oltre** il valore di quanto riceve. Da qui le tre strade. **Accettazione** (espressa o, appunto, tacita): per le eredità chiaramente in attivo. **Rinuncia**: atto formale davanti a notaio o cancelliere. Chi rinuncia è come se non fosse mai stato chiamato, e la quota scorre ai successivi (spesso i propri figli: una rinuncia «per proteggersi» che dimentica di far rinunciare anche i minori, con giudice tutelare annesso, è un classico). **Accettazione con beneficio d'inventario**: si risponde dei debiti solo nei limiti dell'attivo ricevuto, la via **obbligatoria per minori e incapaci** e quella prudente per ogni eredità opaca (il parente imprenditore, le fideiussioni sospette). I tempi: il diritto di accettare si prescrive in **dieci anni**, ma chi è nel **possesso** dei beni ha finestre molto più strette per l'inventario (tre mesi) e i creditori possono chiedere al giudice di fissare un termine.

IN PAROLE SEMPLICI

L'eredità non è un regalo: è un contratto già firmato da un altro, che si può solo accettare in blocco, rifiutare, o accettare con la rete dell'inventario. La domanda giusta prima di ogni firma non è «quanto ricevo?» ma «che cosa c'era nel passivo?».

7.3 La dichiarazione e il dopo: il calendario completo

Il perno amministrativo è la **dichiarazione di successione**: telematica, entro **dodici mesi** dall'apertura (la morte), presentata da eredi, legatari o loro rappresentanti. **Esonero** solo nel caso semplice: eredità devoluta a coniuge e parenti in linea retta, attivo non oltre **centomila euro**, nessun immobile. Alla dichiarazione seguono, in autoliquidazione, i versamenti del capitolo 6; la **voltura catastale** degli immobili viaggia ormai in automatico con la dichiarazione (salvo casi particolari); le banche **sbloccano** i rapporti; e per vendere un immobile ereditato servirà anche la **trascrizione dell'accettazione**, il tassello che i notai aggiungono al primo rogito e che conviene conoscere prima di promettere vendite lampo.

Il calendario di sintesi, che la figura del capitolo ordina: subito, documenti e ricerca del testamento; nelle prime settimane, fotografia del patrimonio e nessuna firma; appena il quadro è chiaro, la scelta (accettare / rinunciare / beneficio); entro dodici mesi, la dichiarazione; entro i novanta giorni successivi al termine, i versamenti; poi volture, sblocchi e, quando serve, la divisione fra coeredi, che è materia del capitolo 10. Una famiglia organizzata chiude tutto in tre-sei mesi; nessuna scadenza obbliga ad aspettare l'ultimo giorno.



Esonero dalla dichiarazione solo per coniuge e linea retta, attivo fino a 100.000 euro e nessun immobile.

Prelevare o vendere prima della scelta può valere accettazione tacita, debiti compresi.

Una famiglia preparata chiude in 3-6 mesi: nessuna scadenza premia chi aspetta.

FIGURA 7 La sequenza della pratica

Schema di metodo; termini di legge

DA RICORDARE

- Prime settimane: raccogliere documenti, cercare e pubblicare il testamento, fotografare attivo e passivo, e non firmare né prelevare: l'accettazione tacita è dietro l'angolo.
- Tre strade: accettazione (debiti anche oltre l'attivo), rinuncia formale (la quota scorre ai successivi, minori inclusi!), beneficio d'inventario (debiti solo nei limiti dell'attivo; obbligatorio per i minori).
- Dichiarazione telematica entro 12 mesi; esonero solo per coniuge/linea retta con attivo ≤100.000 e senza immobili.
- Dopo: versamenti in autoliquidazione entro 90 giorni dal termine, voltura automatica, sblocco dei conti; per vendere serve anche la trascrizione dell'accettazione.
- Una famiglia preparata chiude in 3-6 mesi: nessuna scadenza premia chi aspetta l'ultimo giorno.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

08

I beni
con regole proprie.

Dentro l'asse non tutti i beni viaggiano con le stesse regole: l'azienda di famiglia ha un'esenzione potente e condizionata, gli immobili portano le loro imposte e le loro agevolazioni, i beni esteri chiamano un secondo fisco, e i beni esenti possono diventare architravi di pianificazione. Questo capitolo passa in rassegna i casi speciali che decidono, più di ogni aliquota, il conto delle famiglie patrimonializzate.

8.1 L'azienda e le partecipazioni: l'esenzione del 4-ter

Il trasferimento di **aziende, rami d'azienda e partecipazioni** a favore di **coniuge e discendenti** è **esente** dall'imposta di successione e donazione (articolo 3, comma 4-ter del testo unico): è la norma-cardine del passaggio generazionale d'impresa, riscritta e chiarita dalla riforma del 2024. Le condizioni sono precise e durano **cinque anni**: per l'azienda, i beneficiari devono **proseguire l'attività**; per le partecipazioni in società di capitali, devono **acquisire o integrare il controllo** (la maggioranza dei voti) e **mantenerlo** per il quinquennio, con l'impegno reso espressamente in dichiarazione. La decadenza costa cara: imposta ordinaria, sanzioni e interessi. La riforma ha portato chiarimenti attesi (fra cui l'applicabilità anche alle società residenti in Paesi UE o SEE, o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle stesse condizioni) e conferme di prassi su chi già deteneva il controllo.

La lettura di collana: il 4-ter è potente ma non è un gioco di società; è un'esenzione *finalizzata alla continuità*. Usarlo per far transitare patrimoni travestiti da azienda è la strada maestra per il contenzioso; usarlo per quello per cui esiste, dentro un disegno che la futura guida sul patto di famiglia completerà, è fra le mosse più efficienti dell'intero sistema.

A chi: coniuge e discendenti

la platea è chiusa: fratelli e altri restano fuori

Su cosa: azienda, rami, partecipazioni di controllo

nelle società di capitali serve acquisire o integrare la maggioranza dei voti

Per quanto: cinque anni

prosecuzione dell'attività o mantenimento del controllo, con impegno in dichiarazione

Se si decade: imposta piena, sanzioni e interessi

un'esenzione finalizzata alla continuità, non un gioco di società

FIGURA 8 Le condizioni del 4-ter

Art. 3, co. 4-ter, TU successioni

8.2 Immobili ed estero: i rimandi che contano

Gli **immobili** concentrano tre regole già incontrate che qui si saldano: base imponibile al **valore catastale** (capitolo 4), **ipocatastali** sempre dovute con la valvola prima casa (capitolo 5), e in più l'agevolazione dimenticata dei **terreni e compendi** particolari (montani, coltivatori diretti) per chi ne ha. Il promemoria operativo è il **fascicolo**: rendite aggiornate, planimetrie conformi, regolarità edilizia, perché l'immobile ereditato si vende solo se è in ordine, e metterlo in ordine post mortem costa il doppio.

I **beni all'estero** entrano nell'asse del residente per il principio mondiale, con il credito per le imposte estere e le sette convenzioni che la guida sorella sugli immobili all'estero ha già percorso, insieme alla pratica doppia (probate, certificato successorio europeo) che è il vero costo. Chi ha anche solo un conto o una casa fuori confine rileggi quel capitolo prima di impostare la dichiarazione: l'omissione dei beni esteri è fra gli errori più sanzionati della materia.

IN PAROLE SEMPLICI

I beni speciali premiano chi li conosce in vita: l'azienda esente se il controllo è disegnato bene, l'immobile fluido se il fascicolo è in ordine, l'estero indolore se dichiarato. Gli stessi beni, scoperti dagli eredi a cose fatte, sono le tre principali fabbriche di parcelle del settore.

8.3 I beni esenti come leva: costruire l'asse, non subirlo

La lista delle esenzioni del capitolo 4 (titoli di Stato, polizze, TFR, fondi pensione, PIR, 4-ter) riletta da questo capitolo diventa una **cassetta degli attrezzi**. Il patrimonio sopra franchigia può, legittimamente e senza artifici, **orientare la propria composizione**: la quota obbligazionaria del portafoglio in titoli di Stato invece che in corporate sposta ricchezza da «imponibile» a «esente» senza cambiare profilo di rischio in modo sostanziale; la liquidità destinata a un beneficiario preciso può viaggiare in polizza, fuori dall'asse e col vantaggio della rapidità; la previdenza complementare cumula il favore fiscale in vita con l'uscita ordinata alla morte. Sono le stesse mosse della guida sul fisco degli investimenti, guardate dal lato della fine.

Il limite da non dimenticare è quello di sempre, e chiude il cerchio con il capitolo 3: l'esenzione **fiscale** non è un lasciapassare **civilistico**. I premi della polizza restano nel conto della legittima; il portafoglio di BTP entra per intero nella riunione fittizia. Si può costruire l'asse per pagare meno imposte; non si può costruirlo per aggirare i legittimari, e chi confonde i due piani compra contenziosi con lo sconto.

DA RICORDARE

- Art. 3, co. 4-ter: aziende e partecipazioni di controllo esenti verso coniuge e discendenti, con prosecuzione/controllo per 5 anni e impegno in dichiarazione; decadenza = imposta piena, sanzioni e interessi.
- La riforma 2024 ha chiarito il 4-ter (anche società UE/SEE o di Paesi con adeguato scambio di informazioni): esenzione finalizzata alla continuità, non un gioco di società.
- Immobili: catastale + ipocatastali + fascicolo in ordine da vivi; estero: principio mondiale, crediti, convenzioni e pratica doppia. L'omissione è fra gli errori più sanzionati.
- I beni esenti sono una leva: la quota obbligazionaria in titoli di Stato, la liquidità in polizza, la previdenza complementare; l'asse si può costruire, non solo subire.
- L'esenzione fiscale non aggira mai la legittima: i due piani restano separati.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.



PARTE TERZA · CAPITOLI 9-13

L'uso **consapevole.**

Un asse e tre destini fiscali, le sorprese tipiche con le loro difese, le cinque mosse da vivi, e il confronto-perno fra donare oggi e lasciare domani. Chiude il glossario.

09

Un asse,
tre destini.

Lo stesso patrimonio, tre destini fiscali: lasciato a moglie e figli, a un nipote, a un compagno di vita. I numeri di questo capitolo (realistici, arrotondati, rifatti con il metodo dei capitoli 4 e 5) mostrano quanto la parentela e la composizione dell'asse continuo più di ogni altra variabile. È il capitolo da rifare con i propri numeri, in un pomeriggio.

9.1 Il patrimonio di partenza (e il suo asse imponibile)

La famiglia del caso: patrimonio di **1,4 milioni ai valori di mercato**, prima casa (700.000 di mercato, **300.000 di valore catastale**), casa al mare (280.000 di mercato, **120.000 catastale**), **500.000** fra conti e titoli di cui **200.000 in BTP**, una polizza vita da **150.000** a favore dei figli, un mutuo residuo di **40.000**. L'asse imponibile si costruisce con le regole del capitolo 4: immobili al catastale (420.000), attività finanziarie *meno* i titoli di Stato esenti (300.000), polizza **fuori**; totale 720.000; tolto il mutuo restano 680.000, cui si aggiunge la presunzione del 10 per cento di mobilia calcolata sul netto (68.000: si evita solo con l'inventario analitico del capitolo 4): **asse imponibile $\approx$ 748.000**.

Prima lezione, già enorme: un patrimonio che il mercato prezza 1,4 milioni entra nel conto fiscale per **poco più della metà**, grazie al catastale sugli immobili e alle esenzioni su BTP e polizza. L'asse non è il patrimonio: è la sua ombra fiscale, e l'ombra si può disegnare.

9.2 Scenario uno: moglie e due figli

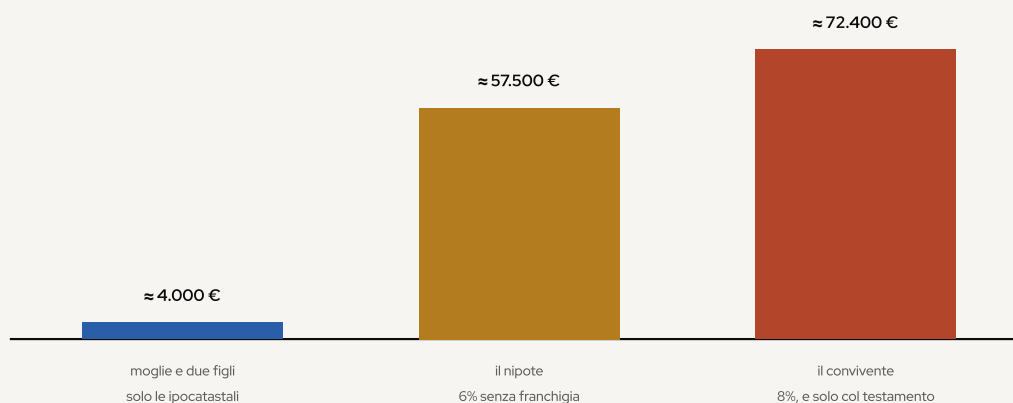
Senza testamento: un terzo alla moglie, due terzi ai figli (circa **250.000 a testa**). Le franchigie da un milione ciascuno coprono tutto: **imposta di successione: zero**. Restano le imposte immobiliari: sulla prima casa, con i requisiti in capo alla moglie, le fisse (**400 euro**); sulla casa al mare, il 3 per cento del catastale (**3.600 euro**). Il conto fiscale completo del passaggio: **circa 4.000 euro**, meno dello 0,3 per cento del patrimonio di mercato. A cui si aggiungono i costi vivi della pratica (professionista per la dichiarazione, eventuale pubblicazione del testamento), tipicamente fra i 2.000 e i 5.000 euro. È il volto generoso del sistema: in linea retta, sotto franchigia, il fisco successorio italiano è quasi una formalità.

Nel primo scenario l'imposta più alta non è quella di successione: sono le due righe delle ipocatastali sulla casa al mare. Chi prepara la liquidità per «la tassa di successione» spesso prepara la cifra sbagliata: serve poca imposta e molta organizzazione.

9.3 Scenari due e tre: il nipote, il convivente

Scenario due: lo stesso asse lasciato per testamento all'unico nipote, figlio di un fratello (terzo grado: 6 per cento **senza franchigia**). Imposta di successione: 6 per cento di 748.000 $\approx$ **44.900 euro**. Ipocatastali senza prima casa: 3 per cento di 420.000 = **12.600**. Totale $\approx$ **57.500 euro**, quattordici volte lo scenario uno, sullo stesso patrimonio. **Scenario tre:** tutto al convivente di una vita, per testamento (che come sappiamo è l'unico modo). Aliquota degli «altri soggetti»: 8 per cento secco $\approx$ **59.800**, più le stesse ipocatastali: totale $\approx$ **72.400 euro**. E senza testamento, ricordiamolo, avrebbe ricevuto zero.

Le lezioni dei tre scenari, in ordine di peso. **La parentela è la variabile regina:** da 4.000 a 72.400 euro senza cambiare un solo bene. **La composizione lavora in silenzio:** nel caso, 350.000 euro fra BTP e polizza attraversano il passaggio senza un euro d'imposta, la leva del capitolo 8 in azione. **La liquidità va prevista:** nei due scenari cari, l'erede deve trovare decine di migliaia di euro entro le scadenze dell'autoliquidazione, su un asse fatto per due terzi di mattoni; le rate del capitolo 6 aiutano, la polizza che paga *a lui* aiuta di più. Chi rifà questi conti con i propri numeri sa, in un pomeriggio, dove il proprio passaggio scricchiola.



Patrimonio di mercato 1,4 mln; 350.000 fra BTP e polizza passano esenti in tutti gli scenari.

La parentela è la variabile regina: da 4.000 a 72.400 euro senza cambiare un solo bene.

FIGURA 9 Lo stesso asse, tre destini

Caso ricomposto a fini illustrativi; ipotesi nel testo

DA RICORDARE

- Il patrimonio da 1,4 mln di mercato diventa un asse imponibile da 748.000: catastale sugli immobili, BTP e polizza fuori, mobilia presunta sul netto; l'asse è l'ombra fiscale, e si può disegnare.
- Scenario coniuge+figli: imposta zero (franchigie), pagano solo le ipocatastali della seconda casa: ~4.000 euro totali.
- Stesso asse al nipote: ~57.500 euro; al convivente: ~72.400. La parentela è la variabile regina.
- 350.000 euro (BTP + polizza) passano esenti in tutti gli scenari: la composizione lavora in silenzio.
- Nei passaggi fuori linea retta la liquidità per l'autoliquidazione va prevista PRIMA: rate, polizze a favore dell'erede, cuscini liquidi.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

10

Le sorprese,
mappate.

Le successioni non deragliano quasi mai per le aliquote: deragliano per le sorprese. Il debito che nessuno conosceva, la firma che valeva accettazione, la comunione che diventa trincea. Questo capitolo raccoglie le sette sorprese più frequenti nella mappa unica della collana, ciascuna con il segnale e la difesa, e chiude con la più amara: la famiglia che litiga.

10.1 Le sette sorprese

La **sorpresa dei debiti**: l'eredità è attivo e passivo, e l'accettazione tacita (un prelievo, una vendita) salda per sempre debiti che si potevano lasciare fuori col beneficio d'inventario. La **sorpresa dei minori**: la rinuncia dei genitori fa scorrere la quota ai figli minorenni, che possono accettare solo col beneficio e col giudice tutelare: la mossa «per semplificare» che complica tutto. La **sorpresa dei conti cointestati**: la cointestazione non regala il saldo al superstite; la metà del defunto entra in successione, e i prelievi disinvolti fra il decesso e la dichiarazione lasciano tracce che l'Agenzia e i coeredi sanno leggere. La **sorpresa degli immobili donati**: non è più quella di ieri, perché dal 2025 la banca finanzia e il compratore non scappa (legge 182/2025); è che la casa donata quindici anni prima rientra comunque nel conto della legittima, e chi l'ha ricevuta può doverne compensare i fratelli in denaro. La **sorpresa della polizza dormiente**: il beneficiario che non sa di esserlo e la prescrizione decennale che consegna il capitale al fondo dei rapporti dormienti, già raccontata dalla guida sorella. La **sorpresa dell'estero**: il conto o la casa fuori confine omessi in dichiarazione, con le sanzioni della guida sugli immobili all'estero. La **sorpresa amministrativa**: la dichiarazione dimenticata oltre i dodici mesi. Sanzioni percentuali se c'è imposta, fisse se non c'è, e comunque conti bloccati e immobili invendibili fino a sanatoria.

La tabella ordina la mappa: sorpresa per sorpresa, il segnale che deve accendere l'attenzione e la difesa già descritta dalla guida.

SORPRESA	IL SEGNALE	LA DIFESA
Debiti ereditati	Defunto imprenditore, fideiussioni, cartelle	Niente firme né prelievi; beneficio d'inventario (cap. 7)
Minori chiamati	Rinunce a catena in famiglia	Consulenza prima di rinunciare; beneficio e giudice tutelare
Conti cointestati	Prelievi «per le spese» dopo il decesso	La metà del defunto è dell'asse: congelare e documentare
Immobili donati	Donazioni vecchie dimenticate nel conto della legittima	Dal 2025 il terzo acquirente è al sicuro e il donatario che ha venduto paga in denaro: pianificare in vita (cap. 12)
Polizza dormiente	Beneficiari mai avvisati	Riga nel fascicolo di famiglia; revisione periodica
Beni esteri omessi	Conti o case fuori confine «di cui non si parla»	Dichiararli: crediti e convenzioni esistono (cap. 8)
Dichiarazione tardiva	«Ci pensiamo dopo l'estate», per due estati	Calendario del cap. 7; ravvedimento appena ci si accorge

TABELLA 2 La mappa delle sorprese, con segnali e difese

10.2 L'ottava sorpresa: la comunione che litiga

La sorpresa più costosa non è fiscale: è la **comunione ereditaria**. Finché non si divide, ogni coerede possiede una frazione astratta di tutto, e per vendere la casa serve l'unanimità, per affittarla la maggioranza, per litigare basta uno. Le statistiche giudiziarie raccontano che le cause fra coeredi sono fra le più lunghe e distruttive del contenzioso civile italiano: anni di carte per patrimoni che intanto si deteriorano, con l'immobile sfritto come monumento alla trattativa fallita. Le difese esistono su entrambi i lati del tempo. **Da vivi**: il testamento che divide. Assegnare beni specifici a eredi specifici, nei limiti delle quote, è il singolo gesto anti-lite più efficace del diritto successorio (con il *testamento divisionale* e le sue tecniche, materia della guida sorella in arrivo). **Da eredi**: la divisione consensuale rapida, con conguagli in denaro decisi davanti a un notaio finché i rapporti reggono, perché il tempo, nelle comunioni, gioca sempre contro; e quando il dialogo è finito, la divisione giudiziale come ultima spiaggia dichiarata, non come minaccia perpetua.

Il filo che unisce le otto sorprese è uno solo, ed è il messaggio del capitolo: quasi nessuna nasce il giorno della morte. Nascono tutte prima (nel non detto, nel non scritto, nel non ordinato) e il giorno della morte si limitano a presentarsi.

DA RICORDARE

- Sette sorprese ricorrenti: debiti (accettazione tacita), minori nelle rinunce a catena, conti cointestati, immobili donati, polizze dormienti, estero omissso, dichiarazione tardiva.
- La metà del conto cointestato entra in successione: i prelievi post mortem lasciano tracce leggibili.
- L'ottava sorpresa è la più cara: la comunione ereditaria litigiosa (unanimità per vendere, anni di cause, patrimoni che si deteriorano).
- Il gesto anti-lite più efficace è il testamento che divide: beni specifici a eredi specifici, nei limiti delle quote.
- Quasi nessuna sorpresa nasce il giorno della morte: nascono nel non scritto e nel non ordinato. Prima.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

11

Le mosse
da vivi.

Tutto ciò che la guida ha mostrato converge qui: la successione senza sorprese non si eredita, si prepara. Le mosse sono poche, ordinate, quasi tutte gratuite o quasi, e nessuna richiede di pensare alla morte più di quanto serva a proteggere chi resta. È il capitolo-programma: mezza giornata di lavoro ben speso, da rivedere a ogni svolta della vita.

11.1 Le carte: testamento e fascicolo

La prima mossa è la più ovvia e la più rinviata: il **testamento**. Serve a chi vuole distribuire diversamente dal codice, ma serve anche, capitolo 10 alla mano, a chi vuole solo **dividere bene**: assegnare beni specifici a eredi specifici dentro le quote è il gesto anti-lite per eccellenza. Per le coppie di fatto non è un'opzione ma l'unico canale; per le famiglie ricomposte è l'unico modo di proteggere chi il codice ignora. Forma minima: l'olografo (tutto di pugno, datato, firmato, con una copia presso persona o luogo sicuro); forma consigliata appena il patrimonio si complica: il **testamento pubblico** dal notaio, che non si perde, non si contesta sulla grafia e viene scritto da chi conosce i limiti del capitolo 3. La guida sorella dedicata dirà come scriverlo bene; qui basta la decisione di scriverlo.

La seconda mossa costa un pomeriggio: il **fascicolo di famiglia**, l'inventario ordinato di ciò che c'è e di dove sta. Immobili con visure e provenienze, rapporti bancari, polizze coi beneficiari, partecipazioni, debiti, credenziali dei servizi essenziali, i professionisti di riferimento. È lo strumento che trasforma dodici mesi di caccia al tesoro in tre settimane di pratica ordinata, e che nessuna norma potrà mai sostituire.

11.2 I beneficiari, la composizione, la liquidità

Terza mossa: la **revisione dei beneficiari**. Polizze vita e fondi pensione pagano a chi è scritto, non a chi è giusto: la designazione ferma alla famiglia di vent'anni fa è una sorpresa già stampata. Un'ora ogni evento di vita (matrimonio, figli, separazioni), con la regola della guida sulle polizze: nominativi, subentri espliciti, beneficiari avvisati. Quarta mossa: la **composizione dell'asse** del capitolo 8. La quota governativa del portafoglio in titoli di Stato, la liquidità destinata in polizza, la previdenza complementare piena: ricchezza che attraversa il passaggio esente e veloce, senza cambiare il profilo dell'investitore. Quinta mossa, per i patrimoni sopra franchigia o fuori linea retta: la **liquidità del passaggio**. L'erede del

capitolo 9 che deve trovare 60.000 euro su un asse di mattoni è un problema che si risolve da vivi, con una polizza a suo favore tarata sulle imposte attese o con un cuscino dedicato; da morti si risolve svendendo.

IN PAROLE SEMPLICI

Le mosse di questo capitolo hanno una proprietà rara: nessuna richiede di avere ragione sul futuro. Testamento, fascicolo, beneficiari, composizione, liquidità funzionano qualunque cosa accada e in qualunque ordine: sono manutenzione, non scommessa.

IL PROGRAMMA · MEZZA GIORNATA, CINQUE MOSSE

1 · Il testamento

per distribuire, per proteggere chi il codice ignora, per dividere bene

2 · Il fascicolo di famiglia

l'inventario di ciò che c'è e di dove sta: un pomeriggio

3 · I beneficiari aggiornati

polizze e fondi pensione pagano a chi è scritto, non a chi è giusto

4 · La composizione dell'asse

titoli di Stato, polizze, previdenza: la ricchezza che passa esente

5 · La liquidità del passaggio

per gli eredi fuori franchigia: le imposte non aspettano le vendite

FIGURA 10 Il programma delle cinque mosse

Schema di metodo

11.3 Le mosse fini: la generazione saltata e i professionisti

Due mosse fini completano il programma. La **rinuncia strategica**: l'erede maturo e già patrimonializzato può rinunciare, facendo scorrere la quota direttamente ai propri figli per rappresentazione, un salto generazionale che usa una sola volta franchigie e imposte invece di due passaggi a distanza di vent'anni. Va maneggiata con consulenza (la rinuncia è integrale, non si sceglie «un pezzo»); e i minori chiamati riportano al giudice tutelare), ma nelle famiglie giuste è elegante ed efficiente. E il **capitolo grande** che questa guida lascia alle sorelle: la donazione. Il confronto sistematico fra dare oggi e lasciare domani è il prossimo capitolo, il perno fiscale della guida; il patto di famiglia per l'azienda e l'arte del testamento hanno le loro guide in arrivo.

Ultima riga del programma: i **professionisti giusti al momento giusto**. Il notaio per testamento e atti; il commercialista o il consulente per asse, composizione e dichiarazione; e, dove il patrimonio e la famiglia si intrecciano, la regia unitaria di chi vede l'insieme. La successione senza sorprese non è un prodotto che si compra: è un progetto che si tiene aggiornato, con la stessa disciplina gentile del resto della collana.

DA RICORDARE

- Testamento: per distribuire diversamente dal codice, per proteggere chi il codice ignora, e soprattutto per DIVIDERE bene. Il gesto anti-lite per eccellenza.
- Fascicolo di famiglia: un pomeriggio che trasforma la caccia al tesoro in una pratica ordinata.
- Beneficiari di polizze e fondi pensione rivisti a ogni evento di vita: pagano a chi è scritto, non a chi è giusto.
- Composizione dell'asse (titoli di Stato, polizze, previdenza) e liquidità del passaggio preparata per gli eredi fuori franchigia.
- Mosse fini: la rinuncia strategica che salta una generazione (con consulenza); poi donazioni, patto di famiglia e testamento nelle guide dedicate.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

12

Donare
o lasciare.

È la domanda che ogni famiglia patrimonializzata prima o poi si fa: meglio dare ora o lasciare dopo? La risposta seria non è mai ideologica, è un confronto su quattro piani: imposte, fisco latente, diritto di famiglia, controllo. Questo capitolo li mette finalmente uno accanto all'altro, ed è il perno fiscale della guida: perché la scelta fra oggi e domani è l'unica che, domani, non si può più fare.

12.1 Il piano delle imposte: due franchigie, non una

Sul piano delle imposte dirette, donazione e successione sono **gemelle volute**: stesse aliquote, stesse franchigie (4 per cento oltre il milione in linea retta, e così via), stesse ipocatastali sugli immobili, stessa esenzione 4-ter per l'azienda. Sulla carta, fino al 2024, erano anche *legate*, e il legame pesava sul piatto del lasciare: il coacervo successorio sommava le donazioni ricevute in vita all'eredità, così la franchigia era di fatto unica nella vita e il milione consumato donando non si ricreava alla morte (una regola che, come detto al [capitolo 4](#), Cassazione e Agenzia avevano già smesso di applicare). Dal 1° gennaio 2025 è cancellata anche dal testo: il decreto **139/2024** ha **abrogato il coacervo successorio** (l'articolo 8, comma 4, del testo unico), e chi ha ricevuto donazioni eredita con la sua franchigia **intatta**. Resta vivo il solo **coacervo donativo** (articolo 57), che cumula le donazioni fatte dallo stesso donante allo stesso beneficiario, ai soli fini della franchigia sulle donazioni successive.

Le franchigie, quindi, oggi sono **due e indipendenti**: una per ciò che si dona, una per ciò che si lascia. Chi ha donato 800.000 euro a un figlio ha ancora 200.000 di spazio esente per donargli altro, ma morendo gli lascia un milione esente pieno. Il conto pratico ne esce capovolto: sopra il milione, il percorso **misto** (una parte donata, il resto lasciata) paga meno **imposta di donazione e di successione** di entrambi i percorsi puri, perché usa due esenzioni invece di una; anticipare *tutto* non fa risparmiare nulla, perché usa una sola delle due franchigie. Sono queste due imposte, però, non il conto completo: il piano che viene subito dopo può ribaltarlo. Resta poi l'argomento che non dipende dalle franchigie: donare **fissa le regole di oggi**. Chi dona sotto il regime attuale, fra i più miti d'Europa e periodicamente in discussione, chiude la partita con le aliquote correnti; chi lascia, scommette che il quadro regga fino all'ultimo giorno. Per i patrimoni sotto la franchigia, invece, nessuno dei due argomenti vale il prezzo degli altri piani.

Nota di riforma: per le **liberalità indirette** (il bonifico per l'acquisto della casa del figlio, il pagamento fatto per lui) il decreto 139/2024 ha chiarito il perimetro: tassabili solo se dichiarate dall'interessato o risultanti da atti registrati, ferma restando la loro piena rilevanza civilistica. Il che ci porta esattamente al piano successivo.

12.2 I piani nascosti: il fisco latente e la legittima

Il secondo piano è quello che la guida sul fisco degli investimenti ha reso familiare: le **plusvalenze latenti**. La successione regala lo **step-up** (l'erede riparte dal valore di successione, e i guadagni mai tassati di una vita si azzerano); la donazione trasferisce il **costo del donante** (la plusvalenza viaggia col regalo, e prima o poi qualcuno la pagherà). Per i portafogli titoli carichi di guadagni, e per gli immobili sotto i cinque anni, lasciare batte donare per costruzione. Il terzo piano è civilistico, dal capitolo 3: ogni donazione entra **per sempre** nella riunione fittizia e resta esposta alla riduzione se lede la legittima. Qui, però, il 2025 ha tolto la zavorra che per vent'anni ha pesato sul piatto del donare: la **legge 182/2025** ha riscritto gli articoli 561 e 563, e la riduzione non pregiudica più il terzo che ha comprato l'immobile dal donatario. La tutela del legittimario leso resta piena: se il donatario ha ancora il bene, la riduzione glielo toglie come prima (con i pesi e le ipoteche che lui vi ha posto, compensati in denaro); se lo ha venduto, il legittimario ha un **credito in denaro** verso di lui (e, se è insolvente, verso chi ha avuto il bene a titolo gratuito dopo di lui). Gli immobili di provenienza donativa **circolano normalmente** e le banche li accettano in garanzia: l'obiezione classica dell'immobile invendibile non c'è più. Quello che non è cambiato è il conto dentro la famiglia. Donare bene si può (la guida sorella dedicata dirà come: con equilibrio fra i legittimari, con dispense e rinunce dove il diritto le ammette, con atti costruiti dal notaio), ma donare *alla leggera* è il modo più efficiente che esista di preparare cause.

IN PAROLE SEMPLICI

La donazione è un lascito con la data spostata e due bagagli in più: il costo fiscale del donante nel primo, l'ombra della legittima nel secondo. A volte i bagagli valgono il viaggio anticipato (controllo, bisogno, regole fissate), ma vanno pesati alla partenza, non scoperti all'arrivo.

12.3 Il piano del controllo: gli strumenti di mezzo

Il quarto piano è il più umano: donare significa **perdere il controllo** (del bene, del reddito, e talvolta degli equilibri familiari che il possesso teneva in ordine). È qui che il diritto offre gli strumenti di mezzo che la collana ha già incontrato: la **donazione con riserva d'usufrutto** (si dona la nuda proprietà, si tengono uso e frutti a vita, si sconta l'imposta solo sulla frazione ai coefficienti d'età, e alla morte la consolidazione arriva senza un euro; la guida sulla nuda proprietà è tutta lì); la **polizza con beneficiario**,

che sposta capitale al momento giusto senza spossessarsi prima; il **patto di famiglia** per l'azienda, l'unico contratto che permette di sistemare la legittima da vivi, con la sua guida in arrivo. Sono i modi di dare domani decidendo oggi, spesso il vero punto d'equilibrio fra i quattro piani.

La sintesi operativa del perno, e va detto che il 2025 l'ha spostata. **Lasciare** resta il default per i patrimoni sotto la franchigia, dove anticipare non guadagna niente e complica, e per i portafogli carichi di plusvalenze, dove lo step-up vale più di ogni altro argomento fiscale di questa guida: è una scelta di merito, non inerzia. **Donare**, però, pesa oggi più di ieri, e per due ragioni nuove: le due franchigie non si toccano più, quindi sopra il milione il percorso misto paga meno imposta di donazione e di successione dei percorsi puri; e l'immobile donato non è più un bene zoppo, perché il legittimario non ha più presa sul terzo che lo ha comprato. Restano intatte le ragioni per non farlo alla leggera: il costo fiscale che viaggia col regalo, la legittima che non si cancella, il controllo che si perde e non torna. Sempre con il notaio, spesso nella forma con riserva. E in entrambi i casi vale la regola con cui la collana chiude ogni conto: prima il progetto di famiglia, poi lo strumento, mai il contrario.

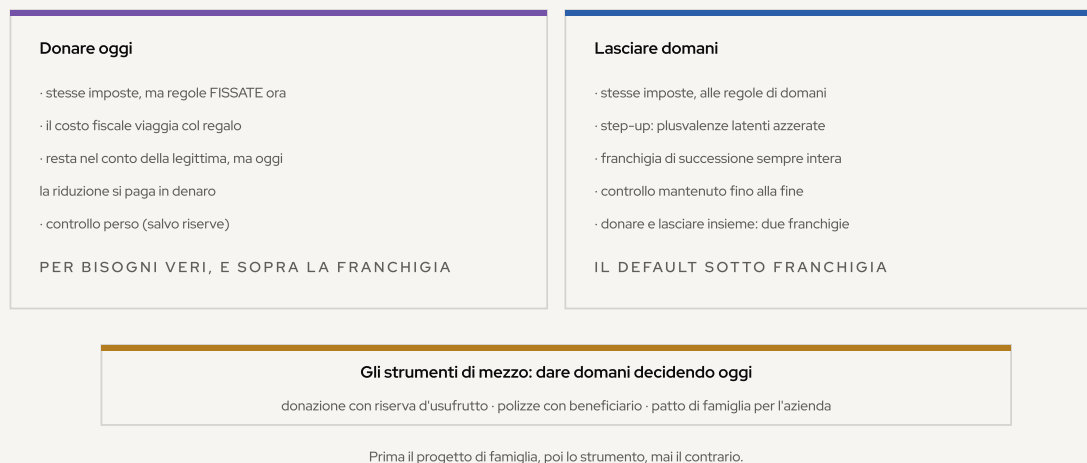


FIGURA 11 I quattro piani del confronto

Quadro normativo a settembre 2026

DA RICORDARE

- Imposte gemelle ma franchigie separate dal 2025: abolito il coacervo successorio, resta il donativo. Sopra il milione, donare una parte e lasciare il resto usa due esenzioni invece di una.
- Fisco latente: la successione dà lo step-up (plusvalenze azzerate), la donazione trasferisce il costo del donante; sui portafogli carichi, lasciare vince per costruzione.
- Ogni donazione resta per sempre nella riunione fittizia ed espone alla riduzione, che dal 2025, se il bene è stato venduto, si paga in denaro: l'immobile donato circola e il terzo che lo ha comprato è al sicuro (L. 182/2025).
- Liberalità indirette (chiarimento 2025): tassabili solo se dichiarate o registrate, ma civilmente rilevanti sempre.
- Gli strumenti di mezzo (riserva d'usufrutto, polizze, patto di famiglia) danno domani decidendo oggi: spesso il vero equilibrio. Prima il progetto, poi lo strumento.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

13

Le parole
del passaggio.

Le parole della successione, in ordine alfabetico e in italiano piano: dal beneficio d'inventario alla voltura, dalle franchigie alla riunione fittizia. Una volta imparate, ogni atto notarile, ogni modulo dell'Agenzia e ogni riunione di famiglia diventano leggibili.

13.1 A-C

Accettazione (espressa, tacita). L'atto con cui il chiamato diventa erede, anche per fatti concludenti: un prelievo o una vendita valgono firma, debiti compresi.

Asse ereditario. Il patrimonio del defunto: attivo meno passivo, ai valori di legge. La base di ogni conto della materia.

Autoliquidazione. Dal 2025, il principio per cui l'imposta di successione la calcola e versa il contribuente in dichiarazione; l'ufficio controlla dopo (D.Lgs. 139/2024).

Beneficio d'inventario. L'accettazione con la rete: si risponde dei debiti solo nei limiti dell'attivo ricevuto. Obbligatoria per minori e incapaci.

Chiamato all'eredità. Chi è designato a ereditare (per legge o testamento) ma non ha ancora accettato: un titolare di opzione, non ancora un erede.

Coacervo donativo. La somma delle donazioni fatte dallo stesso donante allo stesso beneficiario, che consuma la franchigia delle *donazioni* successive (art. 57 TUS). Quello successorio è stato abolito dal 2025: le donazioni non intaccano più la franchigia della successione.

IN PAROLE SEMPLICI

Se una sola voce dovesse restare, è «legittima»: la quota che la legge riserva ai più stretti e che nessun testamento può togliere. Quasi tutto il diritto successorio italiano, e metà delle sue liti, è un corollario di questa parola.

13.2 D-L

Dichiarazione di successione. L'adempimento telematico entro 12 mesi dalla morte: fotografa l'asse, autoliquidando le imposte, sblocca banche e volture.

Disponibile. La parte di patrimonio che il testamento può assegnare liberamente, una volta rispettate le quote dei legittimari.

Erede / Legatario. L'erede subentra in una quota dell'intero (debiti inclusi); il legatario riceve un bene determinato, senza rispondere dei debiti salvo diversa previsione.

Franchigia. La soglia esente per beneficiario: 1 milione per coniuge e linea retta, 100.000 per i fratelli, 1,5 milioni per il beneficiario con disabilità grave.

Ipotecaria e catastale. Le imposte sugli immobili ereditati (2% + 1% del valore catastale; 200+200 euro con la prima casa): in linea retta, spesso l'unico assegno vero.

Legittima. La quota riservata per legge a coniuge, figli e (senza figli) ascendenti: intoccabile per testamento, difesa dall'azione di riduzione.

13.3 P-R

Patto di famiglia. Il contratto che trasferisce azienda o partecipazioni ai discendenti sistemando la legittima da vivi: l'unica deroga strutturata al divieto di patti successori.

Presunzione del 10%. Denaro, gioielli e mobilia si presumono pari al 10% dell'asse imponibile, salvo inventario analitico che provi diversamente.

Rappresentazione. Il subentro dei discendenti nella posizione dell'erede premorto o rinunciante: il ramo non si perde.

Riduzione (azione di). Lo strumento del legittimario leso: reintegra la quota aggredendo prima il testamento, poi le donazioni dall'ultima alla prima; si prescrive in 10 anni.

Rinuncia all'eredità. L'atto formale con cui il chiamato esce di scena: la quota scorre ai successivi (spesso i figli, anche minori: attenzione).

Riunione fittizia. Il calcolo della legittima su relictum più donatum: alla massa si sommano tutte le donazioni di una vita (art. 556 c.c.).

13.4 S-V

Successione legittima. Le regole del codice quando manca (in tutto o in parte) il testamento: coniuge e figli, poi ascendenti e fratelli, fino al sesto grado, infine lo Stato.

Svincolo under 26. La norma del 2025 che impone alle banche di liberare le somme del defunto all'erede unico fino a 26 anni, per pagare ipocatastali e bollo, anche prima della dichiarazione.

Testamento (olografo, pubblico). L'atto revocabile con cui si dispone per dopo: di pugno, datato e firmato l'olografo; dal notaio, più robusto, il pubblico.

Trascrizione dell'accettazione. La formalità nei registri immobiliari che rende sicura la circolazione degli immobili ereditati: il tassello che i notai aggiungono al primo rogito.

Voltura catastale. L'aggiornamento dell'intestazione al catasto, oggi in automatico con la dichiarazione di successione nella gran parte dei casi.

4-ter (esenzione). L'esenzione per aziende e partecipazioni di controllo trasferite a coniuge e discendenti, con prosecuzione o controllo per cinque anni.

DA RICORDARE

- Le parole chiave sono poche: legittima, disponibile, franchigia, beneficio d'inventario, riunione fittizia; imparate una volta, ogni atto diventa leggibile.
- Quando la risposta del glossario non basta, fanno fede il codice civile, il testo unico successioni e il confronto con notaio e consulente.
- Nessun glossario sostituisce il metodo del capitolo 9: i conti sul proprio asse, con i propri numeri, prima; e le mosse del capitolo 11 subito dopo.

L'eredità è **solo l'inizio.**

Questa guida finisce qui; le decisioni, no. La successione è l'ultimo gesto patrimoniale di una vita e il primo della successiva. E come ogni passaggio importante riesce bene solo al servizio di un progetto: la famiglia che sa, le carte che parlano, il conto già previsto.

Se leggendo sono emerse domande sulla tua situazione (se il testamento di riserva del codice dice davvero quello che vorresti, dove il tuo passaggio scricchiola, quali mosse del capitolo 11 mancano all'appello), è il segnale che la parte più utile del lavoro comincia adesso.

Un colloquio riservato, senza impegno, è il modo più semplice per capirlo insieme. I contatti sono nell'ultima pagina.

Massimiliano Silla

Da leggere, prima di decidere.

Questa guida ha uno scopo esclusivamente educativo e informativo. Non costituisce consulenza in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, sollecitazione al pubblico risparmio né offerta di strumenti finanziari. Le decisioni di investimento vanno prese solo dopo una valutazione della propria situazione personale (obiettivi, orizzonte temporale, capacità di sostenere le perdite), se necessario con l'assistenza di un professionista.

Il capitale investito è a rischio. Il valore di qualsiasi investimento può diminuire così come aumentare; la performance passata non è indicativa di quella futura. Le valutazioni immobiliari sono stime: i valori effettivamente realizzabili dipendono dal mercato locale, dai tempi di vendita e dalle condizioni del singolo bene, e possono differire anche sensibilmente dalle stime. Le decisioni su immobili, donazioni e successioni hanno effetti rilevanti e spesso irreversibili: prima di agire è opportuno un confronto professionale (notaio, fiscalista, consulente).

I dati e le regole citati sono aggiornati a settembre 2026, salvo diversa indicazione. La normativa, in particolare quella fiscale, cambia nel tempo: prima di ogni decisione conviene verificare che il quadro descritto sia ancora attuale. I dati provengono da fonti pubbliche ritenute affidabili (testi normativi, Agenzia delle Entrate, giurisprudenza, prassi di mercato), che tuttavia non vengono garantite.

Nessun emittente o prodotto specifico viene raccomandato in questa guida; strutture e clausole sono descritte in forma generica. Gli esempi numerici sono ipotetici e servono solo a illustrare i meccanismi descritti. Le fotografie delle pagine di parte provengono da Wikimedia Commons (licenza CCO; fotografie di Johann Siemens, Katy Belcher e Daniel Hjalmarsson).

© 2026 Massimiliano Silla. Tutti i diritti riservati. Testi, grafici e impaginazione di questa guida sono opera dell'autore. Ne è benvenuta la condivisione, purché nella versione integrale e invariata, con l'attribuzione a Massimiliano Silla (massimilianosilla.com). Non sono consentiti la modifica, l'estrazione di parti, la rimozione dei riferimenti all'autore né il riuso commerciale senza autorizzazione scritta: info@massimilianosilla.com.

CONTATTI

Parliamo del tuo patrimonio.

Roma

Viale dell'Arte 25
00144 Italia

T +39 06 9670 1880

Milano

Via San Raffaele 1
20121 Italia

T +39 02 3035 6801

Torino

Corso Valdocco 2
10128 Italia

T +39 011 089 1164

Ginevra

Place de la Fusterie 12
1204 Svizzera

Sede di rappresentanza
Su appuntamento

EMAIL

info@massimilianosilla.com

SITO

massimilianosilla.com

LINKEDIN

[in/massimiliano-silla](https://www.linkedin.com/company/in/massimiliano-silla)

Un primo colloquio riservato, senza impegno,
per capire da dove partire.

